

**Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi Roma Tre**

**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
“DIRITTO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE”**

Art. 1

(Costituzione, sede e regime giuridico)

1. È costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre (d’ora in poi Dipartimento) il Centro di ricerca “Diritto dell’economia circolare” (d’ora in poi Centro).
2. Il Centro ha autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla legge, dalla normativa universitaria e dal presente regolamento.
3. Il Centro ha sede presso il Dipartimento che ne cura la gestione amministrativo-contabile e negoziale.

Art. 2

(Scopi e attività)

1. Lo scopo del Centro consiste nel promuovere la ricerca e la formazione in ambito giuridico, anche di respiro internazionale, europeo e comparativo, in relazione all’economia circolare in tutte le sue declinazioni e in particolare la bioeconomia circolare.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Centro potrà, anche in sinergia con altre iniziative del Dipartimento, nonché in collaborazione o per conto di altri soggetti:
 - a. sviluppare, coordinare e partecipare a programmi di ricerca;
 - b. svolgere attività di alta consulenza;
 - c. promuovere conferenze, seminari, convegni, i cui contributi potranno essere resi accessibili anche in formato aperto;
 - d. costituire banche dati e servizi bibliografici e di documentazione da rendere disponibili su rete informatica;
 - e. costituire una rete informativa tra studiosi;
 - f. realizzare pubblicazioni specializzate, soprattutto in modalità di accesso aperto anche per diffondere i risultati delle ricerche;
 - g. favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l’organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di stage, di corsi di master e di alta formazione, il finanziamento e il co-finanziamento di borse di studio, borse di dottorato di ricerca, contratti di ricerca, posti da ricercatore a tempo determinato;
 - h. favorire rapporti e promuovere collaborazioni – nel quadro delle proprie finalità – con università e altre istituzioni che operano nel settore di interesse, associazioni, consorzi, fondazioni, soggetti culturali e scientifici nazionali, europei ed

internazionali sia pubblici che privati.

Art. 3
(Organi e Gruppi di ricerca)

1. Sono organi del Centro il Direttore, il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico.
2. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, il Centro si avvale anche di Gruppi di ricerca, composti da ricercatori, assegnisti, dottori e dottorandi di ricerca, altri studiosi ed esperti, ai quali il Consiglio direttivo può attribuire il titolo di *Research Scholar* del Centro.
3. Il Centro può proporre al Dipartimento il conferimento di borse di studio o di altre forme di remunerazione per l'attività di ricerca svolta dai *Research Scholar*, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo.
4. I Gruppi di ricerca svolgono anche le funzioni di segreteria scientifica dei convegni e dei seminari organizzati dal Centro. Il Consiglio direttivo può nominare uno o più coordinatori dei Gruppi di ricerca.

Art. 4
(Direttore)

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, ne promuove le attività e ne cura la gestione.
2. La carica ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, il nuovo Direttore viene designato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti almeno quindici giorni prima del termine del quinquennio e viene nominato dal Direttore del Dipartimento.
4. In caso di cessazione dalla carica di Direttore prima del termine del quinquennio, gli ulteriori componenti del Consiglio direttivo designano il nuovo Direttore all'interno del Consiglio direttivo stesso. Il Direttore viene nominato dal Direttore del Dipartimento. Dopo la suddetta nomina il Consiglio direttivo decade e si procede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è costituito dal Direttore e da tre componenti.
2. Il Consiglio direttivo elabora e approva le linee programmatiche e il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Centro, nonché i contratti, le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica, da proporre al Consiglio di Dipartimento per la relativa stipula, a cura del Direttore del Dipartimento.
3. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, gli ulteriori tre componenti del Consiglio direttivo sono nominati dal Direttore tra i membri del Comitato scientifico.
5. Il Consiglio direttivo resta in carica fino al termine del quinquennio del Direttore. In caso di cessazione anticipata di quest'ultimo, il Consiglio direttivo resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore e quindi decade ai sensi dell'articolo 4 e si procede ai

sensi del comma 4 del presente articolo.

6. La carica di componente del Consiglio direttivo è rinnovabile.
7. Il Consiglio direttivo individua e nomina i membri del Comitato scientifico.
8. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio direttivo prima del termine del quinquennio del Direttore, il nuovo componente o i nuovi componenti, nominati dal Direttore ai sensi del precedente punto 4, restano in carica fino alla scadenza di quest'ultimo. In caso di cessazione anticipata del Direttore trova applicazione il precedente comma 5.

Art. 6 (Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è costituito da professori e accademici anche di altre università e istituti di ricerca italiane e stranieri, nonché da studiosi ed esperti provenienti da istituzioni pubbliche e private che operano in ambiti anche non giuridici di interesse con riguardo al settore oggetto della ricerca del Centro.
2. Il Comitato scientifico svolge funzioni di valutazione dei prodotti scientifici del Centro e di orientamento delle strategie di ricerca; funzioni di consulenza e indirizzo nell'ambito dell'attività del Centro, contribuendo a promuovere la valorizzazione dell'immagine del Centro in ambito nazionale e internazionale e la diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica.
3. Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore e si riunisce ogni sei mesi e comunque quando il Direttore o il Consiglio direttivo ritengano di convocarlo e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7 (Contratti e convenzioni)

1. Per la realizzazione dei propri scopi il Centro può proporre al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati e, con le stesse modalità, avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 8 (Risorse)

1. Le risorse del Centro, in relazione alle finalità da esso perseguite, sono rappresentate:
 - a. dai contributi messi a disposizione dal Dipartimento;
 - b. da eventuali finanziamenti provenienti dall'Ateneo sulla base del programma annuale delle attività e della valutazione di specifici progetti di ricerca;
 - c. dalle strutture di ricerca (patrimonio librario, laboratorio informatico etc.) che il Dipartimento mette a disposizione degli afferenti al Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dallo stesso;
 - d. da fondi di ricerca del MUR e del CNR;
 - e. da convenzioni, contratti e contributi di Organismi internazionali, dell'Unione

- Europea, dello Stato italiano, di Enti Locali, di soggetti pubblici e privati;
- f. da proventi di attività per conto terzi;
 - g. dai corrispettivi derivanti dalla vendita di proprie pubblicazioni e dalle attività realizzate anche nella didattica e nella organizzazione e promozione di attività culturali del Centro;
 - h. dai contributi di iscrizione a iniziative scientifiche, didattiche e formative di altro genere;
 - i. da atti di liberalità.
2. I professori e ricercatori che collaborano con il Centro possono affidare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità.

Art. 9
(Scioglimento)

1. Lo scioglimento del Centro è deliberato all'unanimità dal Consiglio direttivo o con delibera del Consiglio del Dipartimento. In caso di scioglimento le risorse disponibili sono trasferite al Dipartimento.

Art. 10
(Modifiche del Regolamento)

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate all'unanimità dal Consiglio direttivo e trasmesse al Direttore del Dipartimento per l'approvazione da parte del relativo Consiglio.

Art. 11
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima istituzione, il Direttore del Dipartimento individua e nomina con proprio provvedimento il Direttore del Centro tra i giuristi italiani di riconosciuta esperienza scientifica nel settore del Diritto dell'ambiente e in particolare dell'economia circolare.
2. In sede di prima istituzione, il Direttore del Dipartimento nomina con proprio provvedimento i membri del Consiglio direttivo tra i docenti di I fascia del Dipartimento afferenti al settore scientifico disciplinare IUS/10.